



<b>STRUTTURA PROPONENTE</b>	<b>Direzione:</b> CULTURA E POLITICHE GIOVANILI  <b>Area:</b> SERVIZI CULTURALI, PROMOZIONE DELLA LETTURA E OSSERVATORIO DELLA CULTURA		
Prot. n. _____ del _____ <b>OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:</b>  Proposta di Legge concernente "Norme in materia di servizi culturali regionali. Abrogazione della legge regionale 24 novembre 1997, n. 42 (Norme in materia di beni e servizi culturali del Lazio) e successive modifiche, e di disposizioni varie in materia di valorizzazione culturale".			
_____ (CASTELLI GIAN PAOLO) _____ (CASTELLI GIAN PAOLO) _____ (C. CRISTALLINI) _____ (M. CIPRIANI) _____ L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE			
<b>ASSESSORATO PROPONENTE</b>	PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE  <div style="text-align: right;">                     _____ (Zingaretti Nicola)                      IL PRESIDENTE                 </div>		
<b>DI CONCERTO</b>	_____ IL DIRETTORE		
<b>ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE</b> <input type="checkbox"/>			
<b>COMMISSIONE CONSILIARE:</b>  <b>Data dell' esame:</b>  con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		<b>VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:</b> <input type="checkbox"/>  IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio  _____	
<b>SEGRETERIA DELLA GIUNTA</b>		<b>Data di ricezione</b> <u>31/05/2019 - prot. 363</u>	
<b>ISTRUTTORIA:</b> _____ _____ _____ _____			
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE	
_____ IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA		_____ IL PRESIDENTE	

Oggetto: Proposta di Legge concernente “Norme in materia di servizi culturali regionali. Abrogazione della legge regionale 24 novembre 1997, n. 42 (*Norme in materia di beni e servizi culturali del Lazio*) e successive modifiche, e di disposizioni varie in materia di valorizzazione culturale”.

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V, parte seconda, della Costituzione;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e relativi principi applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche;

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, concernente: “Legge di stabilità regionale 2019”;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 861, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 862, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 16, concernente “Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021, ai sensi dell'articolo 28, comma 6, del regolamento regionale 9 novembre 2017. Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2019, n. 64, concernente: Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26”;

CONSIDERATO che la proposta di legge regionale di cui alla presente deliberazione si compone di n. 35 articoli, recanti disposizioni relative a specifiche materie per le quali è necessario intervenire al fine di ordinare ed organizzare i servizi culturali del Lazio;

CONSIDERATO che l'Ufficio legislativo ha effettuato, ai sensi dell'art. 65, comma 5 bis del Regolamento regionale 10 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche, il coordinamento formale e sostanziale del testo di proposta di legge regionale in oggetto, trasmesso con nota n. 418619 del 31 maggio 2019;

CONSIDERATO che agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, per gli anni 2019 e 2020, mediante le risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021 con il piano triennale della legge regionale 24 novembre 1997, n. 42 (*Norme in materia di beni e servizi culturali del Lazio*) – approvato con deliberazione del Consiglio regionale 3 aprile 2019, n. 3 – e alle risorse iscritte nel bilancio triennale corrente destinate alla legge regionale 11 aprile 2017, n. 3 (*Riconoscimento e valorizzazione degli ecomusei regionali*), che la nuova proposta di legge va a sostituire abrogandole entrambe, mentre per l'anno 2021 si fa fronte sui fondi da istituire nel programma 02 della missione 05 “Fondo per gli interventi in materia di servizi culturali – parte corrente” e “Fondo per gli interventi in materia di servizi culturali – parte in conto capitale”, come meglio specificato nell'articolo 32 (*Norma finanziaria*) della proposta di legge stessa;

#### DELIBERA

In conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate:

di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio regionale l'unita proposta di legge composta da n. 35 articoli concernente “Norme in materia di servizi culturali regionali. Abrogazione della legge regionale 24 novembre 1997, n. 42 (*Norme in materia di beni e servizi culturali del Lazio*) e successive modifiche, e di disposizioni varie in materia di valorizzazione culturale”, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, corredata di apposita relazione.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it)

**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:**

*“NORME IN MATERIA DI SERVIZI CULTURALI REGIONALI. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 24 NOVEMBRE 1997, N. 42 (NORME IN MATERIA DI BENI E SERVIZI CULTURALI DEL LAZIO) E SUCCESSIVE MODIFICHE, E DI DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE CULTURALE”*

Copia

TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I  
FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

**Art. 1**

*(Finalità e ambito di applicazione)*

1. La Regione promuove lo sviluppo della cultura in tutte le sue forme, al fine di favorire la conoscenza, l'accessibilità e la pubblica fruizione del patrimonio culturale esistente nel territorio regionale, di preservarne la memoria e l'identità, nonché assicurarne la conservazione, in armonia con i principi stabiliti in materia dalla norme internazionali ed europee, dall'articolo 9 della Costituzione e dall'articolo 9 dello Statuto regionale, nell'ambito delle attribuzioni normative ed amministrative di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione e nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modifiche.
2. La presente legge detta disposizioni in materia di gestione e valorizzazione del patrimonio culturale del Lazio al fine di potenziare la funzione di servizio, pubblico o privato di utilità sociale, svolta dai servizi culturali regionali, come definiti all'articolo 2.

## **Art. 2**

### *(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) “servizi culturali regionali”, i servizi erogati dai musei e gli istituti similari, dagli archivi, dalle biblioteche e dai parchi archeologici definiti dall’articolo 101, comma 2, lettere a), b), c) ed e) del decreto legislativo n. 42 del 2004, e dagli istituti culturali, non statali ed aventi sede nel territorio regionale, aperti al pubblico o destinati alla pubblica fruizione.

b) “istituti similari”:

1) le “case-museo”, ovvero le dimore in cui hanno vissuto, oppure svolto la propria attività, importanti esponenti del mondo della cultura, della politica, della scienza e della spiritualità;

2) i “musei all’aperto”, ovvero i musei caratterizzati da un percorso di visita dei beni, che ne costituiscono il patrimonio, esclusivamente o prevalentemente all’aperto;

3) gli “ecomusei”, ovvero le forme museali territoriali miranti a conservare, comunicare e rinnovare l’identità culturale di una comunità, attraverso un progetto integrato di tutela e valorizzazione di una porzione di territorio geograficamente, socialmente ed economicamente omogeneo, connotato da peculiarità storiche, culturali, paesistiche ed ambientali;

c) “istituti culturali”, gli organismi, pubblici o privati, dotati di un patrimonio costituito da beni storici, scientifici, artistici, librari, archivistici, audiovisivi, archeologici o monumentali di particolare rilevanza per il territorio regionale, i quali svolgono attività qualificata e continuativa per la conservazione e la valorizzazione dei beni appartenenti al proprio patrimonio, al fine di consentirne un’ampia e corretta fruizione da parte della collettività.

## CAPO II FUNZIONI

### **Art. 3**

#### *(Funzioni della Regione)*

1. Nell'ambito di applicazione della presente legge la Regione svolge le seguenti funzioni:

- a) programmazione, indirizzo e coordinamento, tramite l'approvazione del piano triennale di indirizzo e dei piani annuali degli interventi;
- b) monitoraggio e controllo sull'attuazione dei suddetti piani;
- c) determinazione dei criteri, contenuti e metodologie dei corsi di formazione e aggiornamento del personale addetto ai servizi culturali regionali;
- d) realizzazione o implementazione di sistemi informativi, banche dati e reti di informazione bibliografica e documentale, anche accessibili dal pubblico, sui servizi culturali regionali ed i beni in essi conservati;
- e) adozione di iniziative atte a favorire, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della normativa nazionale vigente, la salvaguardia, la conservazione e la valorizzazione di beni culturali, anche mediante attività di ricerca, sperimentazione, esposizione, documentazione e divulgazione;
- f) promozione e coordinamento delle attività di inventariazione, descrizione e catalogazione del patrimonio dei servizi culturali;
- g) promozione e sostegno di interventi per la salvaguardia, l'incremento, la promozione, la diffusione e l'ampliamento della fruizione, anche mediante superamento dei limiti derivanti da disabilità motorie o sensoriali, del patrimonio, delle strutture e delle attività dei servizi culturali;
- h) promozione o sostegno di nuove forme di accesso al patrimonio culturale sviluppate nell'ambito regionale mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie, quali, a titolo esemplificativo, musei e mostre virtuali o basate sulla realtà aumentata;
- i) istituzione e gestione di servizi culturali e scientifici di titolarità regionale, oppure di aziende od enti regionali;
- l) sostegno all'istituzione e gestione di servizi culturali e scientifici da parte di aziende ed enti regionali.

2. Nell'esercizio delle proprie competenze la Regione promuove il necessario raccordo con le politiche occupazionali, ambientali e del turismo culturale.

#### **Art. 4**

*(Funzioni della Città metropolitana di Roma capitale e delle province)*

1. La Città metropolitana di Roma capitale, nell'ambito dell'attribuzione di funzioni di cui all'articolo 1, comma 44, lettera e), della legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", nonché ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 (Legge di stabilità regionale 2016) e successive modifiche, esercita le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di beni, servizi ed attività culturali necessarie per la promozione e lo sviluppo economico e sociale dell'ambito metropolitano, nonché le funzioni di cui all'articolo 1, comma 44, lettere c) ed f), relative:

a) alla strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi culturali pubblici e alla organizzazione dei servizi culturali pubblici di interesse generale di ambito metropolitano, per i quali, d'intesa con i comuni interessati, la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;

b) alla promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione concernenti i beni, i servizi e le attività culturali in ambito metropolitano.

2. Nell'ambito dell'attribuzione di funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, commi 44 e 85, lettera d), della legge regionale 56/2014, le province e la Città metropolitana di Roma capitale esercitano le funzioni concernenti la raccolta e l'elaborazione di dati, nonché di assistenza tecnico amministrativa, anche su richiesta della Regione, agli enti locali, in materia di beni, servizi e attività culturali.

3. Alle province è delegata dalla Regione la gestione, previa convenzione, delle strutture e dei servizi culturali già istituiti dalle stesse, ai sensi dell'articolo 7, commi 7 e 7-bis, della legge regionale 17/2015.

## **Art. 5**

### *(Funzioni di Roma capitale e dei comuni)*

1. Ferme restando le funzioni amministrative conferite a Roma capitale ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), e successivi decreti attuativi, in materia di concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici presenti nel territorio di competenza, Roma capitale e i comuni, nel rispetto degli indirizzi programmatici regionali:

- a) provvedono all'istituzione e alla gestione di servizi culturali e scientifici comunali, per i quali adottano i relativi regolamenti e piani di intervento;
- b) promuovono la realizzazione di attività di ricerca, sperimentazione, esposizione, documentazione e divulgazione, di interesse comunale, nel campo dei beni culturali;
- c) effettuano la rilevazione dei dati statistici ed informativi relativi ai servizi culturali, alle strutture e all'utenza;
- d) favoriscono il collegamento con le altre istituzioni culturali pubbliche e private operanti nel proprio territorio e tra queste e le associazioni culturali, la scuola e l'università;
- e) organizzano forme di servizio diffuso di lettura e informazione sul proprio territorio.

2. I comuni possono associarsi, nelle forme previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche ovvero da altre disposizioni vigenti in materia, per programmare unitariamente gli indirizzi di politica culturale e coordinare i servizi culturali.

3. Con le forme associative di cui al comma 2 si perseguono le seguenti finalità:

- a) garantire l'organizzazione operativa e tecnica per la gestione coordinata dei servizi, al fine di migliorare la funzionalità ed il razionale impiego delle risorse disponibili;
- b) stimolare l'interesse dei cittadini per la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e storico del territorio mediante la realizzazione di organiche iniziative di natura conoscitiva e informativa.

CAPO III  
STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

**Art. 6**

*(Piano triennale di indirizzo)*

1. La Regione determina le linee di indirizzo della programmazione, nel rispetto della disponibilità finanziaria contenuta nel bilancio pluriennale, nelle materie disciplinate dalla presente legge adottando un apposito piano triennale.
2. Il piano triennale di indirizzo contiene:
  - a) gli ambiti e le priorità di intervento;
  - b) i criteri per la localizzazione e la selezione degli interventi;
  - c) le iniziative promosse o attuate direttamente dalla Regione nell'ambito del territorio;
  - d) le linee programmatiche per la realizzazione delle iniziative della Regione a sostegno dei servizi culturali;
  - e) la descrizione del quadro finanziario pluriennale e la ripartizione dei finanziamenti per ambiti e tipologie di intervento;
  - f) le modalità di concessione ed erogazione dei contributi o delle altre misure di sostegno.

## **Art. 7**

### *(Redazione e approvazione del piano triennale)*

1. La Giunta regionale, sentiti la Città metropolitana di Roma capitale, Roma capitale, le associazioni rappresentative degli enti locali, i rappresentanti dei sistemi museali, archivistici, bibliotecari e integrati, i rappresentanti regionali delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative in ambito museale, archivistico e bibliotecario, nonché il Comitato degli istituti culturali indicato nell'articolo 11, predispone il piano triennale di indirizzo.
2. Il piano triennale di indirizzo è approvato con apposita deliberazione del Consiglio regionale.
3. L'efficacia del piano è, in ogni caso, prorogata fino all'approvazione del nuovo piano triennale.

Copia

## **Art. 8**

### *(Piano annuale degli interventi)*

1. La Giunta regionale, in conformità al piano triennale di indirizzo, sulla base delle disponibilità di bilancio, approva, entro il mese di dicembre di ogni anno, sentita la commissione consiliare competente, il piano annuale degli interventi relativi alla successiva annualità, che contiene:

- a) le iniziative promosse o attuate direttamente dalla Regione;
- b) gli interventi a favore dei servizi culturali istituiti o gestiti dalla Regione, oppure da aziende ed enti regionali;
- c) le iniziative in materia di beni e servizi culturali da attuarsi, nel rispetto delle disposizioni vigenti, mediante convenzioni con le Università del Lazio o mediante accordi con altri soggetti pubblici o privati;
- d) le iniziative in favore degli istituti culturali iscritti all'albo di cui all'articolo 10;
- e) gli interventi a favore degli altri servizi culturali inseriti nelle rispettive organizzazioni regionali;
- f) le iniziative per la formazione e l'aggiornamento degli operatori dei servizi culturali;
- g) gli interventi a favore dei sistemi museali, archivistici, bibliotecari e integrati;
- h) gli altri interventi di valorizzazione, di cui all'articolo 28.

2. Il piano annuale viene aggiornato, se necessario, sulla base degli stanziamenti annuali effettivamente resi disponibili dopo l'approvazione della legge di bilancio.

TITOLO II  
SERVIZI CULTURALI REGIONALI

CAPO I  
ISTITUTI CULTURALI

**Art. 9**

*(Interventi a favore degli istituti culturali)*

1. La Regione, in attuazione del piano triennale di indirizzo e del piano annuale degli interventi, promuove, sostiene e realizza iniziative volte a censire, salvaguardare e incrementare il patrimonio degli istituti culturali aventi sede e operanti nel Lazio, nonché assicurarne un'adeguata fruizione e diffonderne la conoscenza anche presso il pubblico non specializzato.
2. Gli interventi di cui al comma 1 possono consistere in:
  - a) contributi o altre agevolazioni per il sostegno al funzionamento e per l'ampliamento dei servizi offerti al pubblico, con particolare riferimento alle iniziative di promozione culturale ed educativa;
  - b) contributi o altre agevolazioni per la partecipazione ad iniziative ed attività promosse o attuate dalla Regione;
  - c) contributi finanziari per lavori di recupero, mediante restauro conservativo, di ristrutturazione o di consolidamento di immobili di proprietà degli istituti destinati a servizi culturali accessibili al pubblico, nonché per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili di proprietà di enti pubblici, concessi in uso agli istituti per il conseguimento delle proprie finalità;
  - d) contributi finanziari per l'acquisizione di beni e attrezzature finalizzati a incrementare la fruibilità pubblica del patrimonio culturale degli istituti, anche mediante l'utilizzazione delle moderne tecnologie ed il superamento dei limiti derivanti da disabilità motorie o sensoriali;
  - e) contributi o altre agevolazioni finalizzati ad incrementare il patrimonio degli istituti culturali oggetto della fruizione pubblica.
3. La misura percentuale massima dei contributi di cui al comma 2, rispetto alla spesa prevista e ritenuta ammissibile, nonché la possibilità di cumulo con altri contributi pubblici è definita nel piano triennale di indirizzo, nel rispetto delle norme dell'Unione europea e nazionali vigenti in materia.

## **Art. 10**

### *(Albo regionale degli istituti culturali)*

1. Gli istituti culturali, per usufruire dei benefici previsti dalla presente legge, debbono essere iscritti all'albo regionale degli istituti culturali regionali, istituito presso la direzione regionale competente in materia di cultura.
2. Ai fini dell'iscrizione all'albo, gli istituti culturali devono possedere i seguenti requisiti minimi e quelli ulteriori o integrativi stabiliti nei regolamenti indicati all'articolo 30:
  - a) possesso della personalità giuridica pubblica o privata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;
  - b) disponibilità di un patrimonio costituito da beni storici, scientifici, artistici, librari, archivistici, audiovisivi, archeologici e monumentali la cui perdita rappresenterebbe un danno per la collettività;
  - c) disponibilità di sede nell'ambito del territorio regionale, presso la quale è conservato il patrimonio destinato alla fruizione pubblica, dotata di attrezzature ed organizzazione adeguate allo svolgimento della propria attività;
  - d) svolgimento di attività qualificata e continuativa per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei beni appartenenti al proprio patrimonio, al fine di consentirne un'ampia e corretta fruizione da parte della collettività;
  - e) documentata esperienza maturata nel settore di intervento;
  - f) adeguata fruibilità pubblica del patrimonio e dei servizi culturali dell'istituto;
  - g) assenza di scopo di lucro.
3. L'albo è costituito con atto del direttore regionale competente. I termini e le modalità di iscrizione e cancellazione dall'albo, nonché di aggiornamento del medesimo, sono disciplinati nel regolamento di cui all'articolo 30.

## **Art. 11**

### *(Comitato degli istituti culturali regionali)*

1. Ai fini della predisposizione del piano triennale di indirizzo e in ogni ulteriore caso in cui ne ritenga utile la consultazione, la Giunta regionale si avvale del contributo del Comitato degli istituti culturali regionali.
2. Il Comitato degli istituti culturali è composto da cinque membri, rappresentanti degli istituti culturali regionali iscritti nell'albo di cui all'articolo 10.
3. Ai fini della costituzione del Comitato la direzione regionale competente in materia di cultura convoca in assemblea tutti gli istituti culturali iscritti nel relativo albo, i quali eleggono, tra i presenti e a maggioranza degli stessi, i cinque rappresentanti previsti al comma 2.
4. La Direzione competente provvede all'avvio del procedimento per il rinnovo del Comitato entro sessanta giorni dall'aggiornamento dell'albo previsto al comma 5 dell'articolo 10 o nei casi di dimissioni o cancellazione dall'albo di uno o più membri del Comitato stesso.

Copia

CAPO II  
ORGANIZZAZIONI REGIONALI DEI SERVIZI CULTURALI

**Art. 12**

*(Organizzazioni regionali dei servizi culturali)*

1. Nell'ambito delle finalità descritte dalla presente legge la Regione promuove la qualità e l'efficacia dei servizi culturali regionali, con particolare riferimento ai musei e istituti similari, parchi archeologici, archivi e biblioteche. A tal fine sono istituite l'organizzazione bibliotecaria regionale, l'organizzazione museale regionale e l'organizzazione archivistica regionale, cui possono rispettivamente accedere, in forma singola o associata in sistemi, i servizi culturali, ad eccezione degli istituti culturali iscritti all'albo di cui all'articolo 10.
2. L'inserimento nelle organizzazioni regionali dei servizi culturali, di seguito organizzazioni regionali, è disposta con atto del direttore regionale competente in materia di cultura, previa verifica dei requisiti minimi previsti nella presente legge e di quelli ulteriori e integrativi individuati nei regolamenti di cui all'articolo 30.
3. Dei sistemi indicati agli articoli 15, 22, 25 e 26 possono far parte esclusivamente servizi culturali già presenti, individualmente, nelle rispettive organizzazioni regionali.
4. L'inserimento nelle organizzazioni regionali da parte di biblioteche, musei e archivi statali è consentito esclusivamente tramite adesione ai sistemi di cui agli articoli 15, 22, 25 e 26.
5. L'inserimento nelle organizzazioni regionali consente l'accesso alle misure di sostegno previste nel piano triennale di indirizzo e nel piano annuale della attività.

## **Art. 13**

### *(Organizzazione bibliotecaria regionale)*

1. L'organizzazione bibliotecaria regionale è costituita da:

- a) biblioteche di enti locali e servizi connessi;
- b) biblioteche della Regione Lazio o di aziende ed enti regionali aperte al pubblico;
- c) biblioteche di soggetti privati aperte al pubblico;
- d) sistemi bibliotecari.

Copia

## **Art. 14**

### *(Biblioteche)*

1. Le biblioteche, ai sensi dell'articolo 101, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 42/2004, sono strutture permanenti che raccolgono, catalogano e conservano un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicurano la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio.
2. Le biblioteche inserite nell'organizzazione bibliotecaria regionale svolgono, in particolare, servizi di raccolta, ordinamento, conservazione e diffusione dei documenti di interesse locale. A tal fine, fermi restando gli obblighi vigenti in materia di deposito legale, gli enti locali sono tenuti a depositare una copia dei materiali librari o audiovisivi da loro curati presso le biblioteche esistenti nel territorio di rispettiva competenza e presso la biblioteca della Giunta regionale. La Regione deposita il materiale librario o audiovisivo da essa stessa curato, oltre che nelle proprie strutture, nelle biblioteche dei capoluoghi di provincia ed in quelle a tal fine individuate in ogni sistema bibliotecario.
3. Le biblioteche inserite nell'organizzazione bibliotecaria regionale favoriscono, inoltre, la più idonea fruizione per le varie fasce d'utenza e garantiscono l'adeguamento del servizio alle esigenze dell'utenza svantaggiata. Organizzano ed attuano le attività culturali conformi alle loro specifiche finalità, mediante l'uso integrato degli strumenti e delle metodologie didattiche più idonee alla promozione della comunicazione e dell'informazione.
4. Possono accedere all'organizzazione bibliotecaria regionale le biblioteche in possesso dei seguenti requisiti minimi:
  - a) essere disciplinate da un regolamento concernente l'organizzazione interna e le modalità di gestione del patrimonio e dei servizi;
  - b) disporre di una sede con spazi idonei e di personale professionalmente qualificato;
  - c) garantire la percentuale di incremento annuo del patrimonio librario e documentale indicata nei regolamenti di cui all'articolo 30;
  - d) garantire la catalogazione del materiale posseduto, secondo le regole catalografiche nazionali, con l'adesione al Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN);
  - e) assicurare un servizio di base, pubblico, regolare e gratuito, correlato alle esigenze dell'utenza;
  - f) garantire la rilevazione dei dati statistici e informativi relativi ai servizi, alle strutture e all'utenza, anche in relazione alla richiesta di dati da parte della Regione, dell'Istat e dell'Istituto Centrale del Catalogo Unico.
5. Il servizio fornito dalle biblioteche può essere integrato da servizi diffusi di lettura e informazione organizzati dai comuni e dai loro consorzi o associazioni.

## **Art. 15**

### *(Sistemi bibliotecari)*

1. I sistemi bibliotecari, urbani e intercomunali, sono strumento mediante il quale gli enti locali attuano la cooperazione bibliotecaria, la valorizzazione delle risorse, la qualificazione e lo sviluppo dei servizi.
2. La cooperazione tra gli enti locali per la creazione del sistema bibliotecario è attuata nelle forme previste dal decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ovvero da altre disposizioni vigenti in materia, e deve prevedere:
  - a) l'ambito territoriale e la struttura organizzativa;
  - b) le funzioni del sistema bibliotecario;
  - c) la composizione e le attribuzioni degli organi di gestione e di rappresentanza;
  - d) i servizi tecnico-amministrativi comuni, i supporti operativi e le modalità di attuazione dei compiti;
  - e) il personale assegnato a tali servizi;
  - f) le modalità di finanziamento e di riparto degli oneri.
3. Ai sistemi istituiti degli enti locali possono aderire, nelle forme stabilite dai medesimi enti, anche altre biblioteche già inserite nell'organizzazione bibliotecaria regionale, nonché biblioteche statali.
4. Possono accedere all'organizzazione bibliotecaria regionale i sistemi bibliotecari in possesso dei seguenti requisiti minimi:
  - a) l'organizzazione del servizio nel territorio ed il coordinamento dei programmi delle biblioteche associate, anche attraverso una loro specializzazione tematica;
  - b) la pianificazione comune delle accessioni, anche attraverso forme di acquisto centralizzate e la gestione dei fondi documentari comuni;
  - c) la formazione dei cataloghi e la predisposizione di sistemi informativi coordinati;
  - d) la circolazione delle informazioni e la consulenza biblioteconomica e bibliografica;
  - e) l'organizzazione e la gestione del prestito interbibliotecario;
  - f) il coordinamento della rilevazione dei dati statistici e informativi relativi ai servizi, alle strutture e all'utenza;
  - g) la promozione e il coordinamento delle attività culturali correlate alle funzioni proprie delle biblioteche, di diffusione della lettura e dell'informazione mediante l'utilizzo delle varie tipologie di documenti su qualunque supporto;
  - h) la collaborazione con strutture e servizi sociali, culturali e scolastici.

## **Art. 16**

*(Organizzazione museale regionale)*

1. L'organizzazione museale regionale è costituita da:

- a) musei di enti locali;
- b) musei della Regione Lazio o di aziende ed enti regionali;
- c) musei di soggetti privati aperti al pubblico;
- d) parchi archeologici;
- e) case-museo;
- f) ecomusei;
- g) sistemi museali.

Copia

## **Art. 17**

### *(Musei)*

1. I musei, ai sensi dell'articolo 101, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 42/2004, sono strutture permanenti che acquisiscono, catalogano, conservano, ordinano ed espongono beni culturali per finalità di educazione e di studio. I musei inseriti nell'organizzazione museale regionale svolgono, in particolare, funzione di poli di documentazione, di valorizzazione e salvaguardia del patrimonio culturale e scientifico, nonché di organizzazione dell'informazione sul territorio, assicurando la fruizione pubblica dei materiali e contribuendo allo sviluppo della conoscenza e della ricerca, attraverso:

- a) attività dirette all'individuazione, all'acquisizione, alla conservazione, all'inventario, all'ordinamento, alla catalogazione ed alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali;
- b) attività di documentazione e ricerca scientifica e storica nell'ambito territoriale e nelle materie di pertinenza;
- c) l'organizzazione, l'allestimento e lo svolgimento, in collaborazione con gli altri enti interessati, di mostre e manifestazioni;
- d) l'organizzazione di attività didattiche ed il collegamento con Università e scuole di ogni ordine e grado;
- e) la promozione e la realizzazione di ogni altra iniziativa atta a qualificare i musei come servizi culturali pubblici e polifunzionali.

2. I musei inseriti nell'organizzazione museale regionale, nell'ambito delle proprie attività e dei settori di loro competenza, favoriscono l'apporto culturale didattico e scientifico degli organi periferici dello Stato, delle università e degli istituti culturali di rilevanza regionale, nazionale e internazionale. Inoltre promuovono, anche tramite la Regione e gli enti locali, forme di collaborazione e di gemellaggio con musei ed istituti operanti in ambito nazionale ed internazionale, con particolare riferimento ai paesi dell'Unione europea.

3. I musei si avvalgono delle più moderne espressioni della tecnologia e della collaborazione e dell'imprenditoria qualificata per una più efficiente gestione e per una migliore fruizione da parte dell'utenza.

4. Possono accedere all'organizzazione museale regionale i musei in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- a) essere dotati di un regolamento concernente l'organizzazione interna e le modalità di conservazione e di gestione del patrimonio e dei servizi;
- b) disporre di una sede fisica nel territorio regionale destinata alla pubblica fruizione, dotata di spazi e di locali idonei, e avvalersi di personale professionalmente qualificato;

- c) disporre di un consistente patrimonio da destinare alla pubblica fruizione;
- d) garantire la rilevazione dei dati statistici e informativi relativi ai servizi, alle strutture e all'utenza anche in relazione alla richiesta di dati da parte della Regione, dell'Istat o di altri enti pubblici del settore.

Copia

## **Art. 18**

*(Case-museo)*

1. Le case-museo, come definite all'articolo 2, per poter accedere all'organizzazione museale regionale devono possedere i seguenti requisiti minimi:

- a) offrire un regolare orario di apertura al pubblico, ovvero essere visitabili su appuntamento;
- b) essere in grado di rappresentare la vita, le tradizioni e i valori del personaggio illustre che vi ha abitato o svolto la propria attività, nella sua dimensione pubblica o privata.

Copia

## **Art. 19**

### *(Parchi archeologici e musei all'aperto)*

1. I parchi archeologici, ai sensi dell'articolo 101, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 42/2004, sono un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla presenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto.
2. In ambito regionale rivestono particolare rilievo i parchi archeologici che risultano in connessione con uno o più musei del territorio, ove vengono esposti reperti provenienti dal parco.
3. Fermo restando il possesso dei requisiti previsti al comma 1 dell'articolo 17, compatibilmente con le specificità che caratterizzano il luogo espositivo, i parchi archeologici e i musei all'aperto indicati all'articolo 2 per accedere all'organizzazione museale regionale devono possedere i seguenti requisiti minimi:
  - a) nel caso di proprietà pubblica, essere formalmente istituiti secondo l'ordinamento dell'ente proprietario;
  - b) essere organizzati stabilmente in modo da consentire la fruizione pubblica del sito, anche tramite itinerari di visita predeterminati e dotati di supporti didattici e illustrativi.

## **Art. 20**

### *(Ecomusei)*

1. La Regione promuove, riconosce e disciplina gli ecomusei regionali, allo scopo di favorire la conservazione dell'identità culturale e del paesaggio di determinati territori, di valorizzare il patrimonio culturale ed ambientale e promuovere la conservazione e la trasmissione della memoria storica, accompagnare le trasformazioni operate dalle generazioni presenti e future.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove, altresì, gli ecomusei quali luoghi di valorizzazione del paesaggio attraverso percorsi tematici multidisciplinari mirati a salvaguardare, comunicare e rinnovare le specificità locali e le diverse articolazioni delle molteplici identità di una comunità.
3. Finalità prioritarie degli ecomusei sono:
  - a) favorire nella comunità, intesa come custode del patrimonio e del cambiamento, lo sviluppo del sentimento di partecipazione alla vita del territorio;
  - b) orientare lo sviluppo del territorio in una logica di sostenibilità ambientale, economica e sociale, di responsabilità e di partecipazione dei soggetti, pubblici e privati, e dell'intera comunità locale;
  - c) valorizzare la diversità e la complessità dei patrimoni culturali locali che si esprimono nelle memorie e nei segni storici, nei saperi e nel saper fare locali, nella specificità del paesaggio anche di interesse ambientale e archeologico a vocazione agricola, faunistica e floristica, favorendo l'integrazione tra habitat naturale ed economia sostenibile e promuovendo il patrimonio storico ed archeologico regionale;
  - d) contribuire a rafforzare il senso di integrazione e di appartenenza delle identità locali, in chiave dinamico-evolutiva, attraverso il recupero delle radici storiche e culturali delle comunità;
  - e) contribuire alla valorizzazione del territorio attraverso la realizzazione di specifici progetti;
  - f) favorire l'incremento delle ricadute economiche provenienti dall'utilizzo sostenibile delle risorse locali quali il turismo, l'artigianato ed i prodotti tipici locali;
  - g) salvaguardare, ripristinare, restaurare e valorizzare ambienti di vita e di lavoro tradizionali, utili a tramandare le testimonianze della cultura e a ricostruire le abitudini di vita e di lavoro delle popolazioni locali;
  - h) valorizzare gli impianti industriali e produttivi di particolare interesse storico o artistico;
  - i) attuare strategie per la salvaguardia dei dialetti locali, anche attraverso operazioni di ricerca e documentazione;
  - l) promuovere la partecipazione diretta delle comunità, delle istituzioni culturali e scolastiche nonché delle associazioni locali affinché realizzino processi di valorizzazione, ricerca e fruizione

attiva del patrimonio culturale, sociale e ambientale, compresi i saperi tramandati, anche oralmente, e le tradizioni locali;

m) promuovere l'utilizzo delle nuove tecnologie, dei nuovi media, in particolar modo di quelli interattivi e collaborativi, e delle fonti energetiche rinnovabili;

n) promuovere la valorizzazione dei beni quali l'acqua, l'aria, l'energia, la biodiversità, il territorio ed il paesaggio, le risorse agro-alimentari nonché i beni artistici e culturali;

o) promuovere e sostenere le attività di ricerca scientifica e didattico-educative relative all'ambiente, alla storia, ai patrimoni immateriali e alle tradizioni locali, con particolare riferimento alla memoria orale, alle narrazioni e alle dinamiche interculturali del territorio anche attraverso la collaborazione, previa stipula di apposite convenzioni, con istituti ed enti statali e regionali nonché con altre realtà ecomuseali;

p) promuovere lo sviluppo di pratiche museali innovative;

q) promuovere l'incremento dell'offerta ecomuseale in Italia e all'estero attraverso strumenti pubblicitari adeguati;

r) attivare la funzione di monitoraggio dei fenomeni di mutazione dei caratteri fisici e antropici del territorio, al fine di documentare l'evoluzione dell'ambiente naturale e del paesaggio antropico.

## **Art. 21**

*(Inserimento degli ecomusei nell'organizzazione museale regionale)*

1. Possono accedere all'organizzazione museale regionale gli ecomusei promossi e gestiti:
  - a) dagli enti locali, in forma singola o associata;
  - b) dalle associazioni, dalle fondazioni culturali e ambientaliste e dagli altri organismi senza scopo di lucro appositamente costituiti e che hanno come oggetto statutario le finalità di cui all'articolo 20, commi 2 e 3;
  - c) dagli enti di gestione delle aree naturali protette regionali nel cui territorio ricade l'ecomuseo.
2. I soggetti indicati al comma 1 individuano, in conformità ai regolamenti regionali di cui all'articolo 30, l'ambito territoriale dell'ecomuseo.
3. I criteri e requisiti per l'inserimento nell'organizzazione museale regionale sono definiti nei regolamenti regionali indicati al precedente comma, i quali stabiliscono, in particolare:
  - a) le caratteristiche di omogeneità culturale, geografica e paesaggistica dell'ambito territoriale dell'ecomuseo;
  - b) il coinvolgimento documentato della comunità locale nel progetto di interpretazione ambientale e culturale;
  - c) la presenza di beni ovvero di elementi patrimoniali, materiali e immateriali, naturalistici, ambientali e culturali, riconosciuti di valore dalla comunità locale;
  - d) la presenza di almeno un centro di interpretazione attrezzato con quanto di necessità per il conseguimento delle finalità e per svolgere il ruolo, le funzioni e le attività pratiche che ne derivano;
  - e) l'esistenza di itinerari di visita, luoghi ed elementi di interpretazione.
4. Per le finalità di cui all'articolo 20, la Regione attribuisce agli ecomusei inseriti nell'organizzazione museale regionale un apposito logo identificativo. Con i regolamenti di cui all'articolo 30 sono stabilite le caratteristiche ideografiche, nonché i criteri e le modalità di uso e revoca del logo.

## **Art. 22**

### *(Sistemi museali)*

1. I sistemi museali possono essere territoriali, su base urbana o intercomunale, oppure tematici.
2. I sistemi museali territoriali sono istituiti in aree culturalmente omogenee e sono lo strumento mediante il quale gli enti locali attuano la cooperazione e l'integrazione museale, la qualificazione o lo sviluppo dei servizi, promuovono la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale del proprio territorio.
3. La cooperazione tra gli enti locali per la creazione del sistema museale territoriale è attuata nelle forme previste dal decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche azioni ovvero da altre disposizioni vigenti in materia, e deve prevedere:
  - a) l'ambito territoriale e la struttura organizzativa;
  - b) le funzioni del sistema museale;
  - c) la composizione e le attribuzioni degli organi di gestione e di rappresentanza;
  - d) i servizi tecnico-amministrativi comuni, i supporti operativi e le modalità di attuazione dei compiti;
  - e) il personale assegnato a tali servizi;
  - f) le modalità di finanziamento e del riparto degli oneri.
4. Ai sistemi istituiti degli enti locali possono aderire, nelle forme stabilite dai medesimi enti, anche altri musei o istituti simili già inseriti nell'organizzazione museale regionale, nonché musei o enti simili statali.
5. Possono accedere all'organizzazione museale regionale i sistemi museali territoriali che svolgono le seguenti funzioni:
  - a) l'individuazione e la localizzazione delle strutture museali e delle sezioni tematiche del sistema;
  - b) il coordinamento dei programmi delle strutture associate;
  - c) la predisposizione di sistemi informativi coordinati, la circolazione delle informazioni e la divulgazione degli studi relativi all'approfondimento della conoscenza del patrimonio naturale e culturale del territorio;
  - d) la gestione di servizi tecnici e laboratori comuni ai musei associati per quanto riguarda in particolare l'inventariazione, la catalogazione, la manutenzione ed il restauro dei beni raccolti;
  - e) la promozione ed il coordinamento delle attività culturali e didattiche correlate alle funzioni, proprie dei musei, di conservazione e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale del territorio;
  - f) il coordinamento della rilevazione dei dati statistici e informativi relativi ai servizi, alle strutture e all'utenza;

g) la collaborazione con strutture e servizi sociali, culturali e scolastici.

6. I sistemi museali tematici hanno per ambito territoriale l'intero territorio regionale e sono lo strumento mediante il quale singole strutture museali ed espositive, omogenee per materia, organizzano, con il coordinamento della Regione, forme di cooperazione per la valorizzazione, la divulgazione, lo studio e la ricerca sul tema di propria pertinenza.

7. Possono accedere all'organizzazione museale regionale i sistemi museali tematici in possesso dei requisiti indicati nei regolamenti di cui all'articolo 30.

Copia

## **Art. 23**

### *(Organizzazione archivistica regionale)*

1. L'organizzazione archivistica regionale è costituita da:

- a) archivi storici di enti locali;
- b) archivi storici della Regione Lazio e di aziende o enti regionali;
- c) archivi storici di privati oggetto di esplicita dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 42/2004;
- d) sistemi archivistici.

Copia

## **Art. 24**

### *(Archivi storici)*

1. Gli archivi storici, ai sensi dell'art. 101 comma 2 lett. c) del decreto legislativo 42/2004, sono strutture permanenti che raccolgono, inventariano e conservano documenti originali di interesse storico e ne assicurano la consultazione per finalità di studio e di ricerca. Gli archivi storici svolgono nell'ambito regionale, in particolare, funzione di conservazione, studio e ricerca della memoria collettiva locale, attraverso:

- a) le attività dirette alla conservazione, all'ordinamento e all'inventariazione della documentazione destinata alla conservazione permanente, secondo le norme vigenti in materia;
- b) le attività dirette alla promozione dell'utilizzazione di tale patrimonio a fini di studio, ricerca e divulgazione in ambito territoriale e nelle materie di pertinenza;
- c) l'organizzazione, l'allestimento e lo svolgimento, in collaborazione con gli altri enti interessati, di mostre ed eventi;
- d) l'organizzazione di attività didattiche ed il collegamento con Università e scuole di ogni ordine e grado;
- e) la promozione e la realizzazione di ogni altra iniziativa atta ad individuare gli archivi come servizi culturali pubblici e polifunzionali.

2. Possono accedere all'organizzazione archivistica regionale gli archivi in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere dotati di un regolamento interno concernente le modalità di accesso e consultazione dei documenti, che indichi i servizi offerti e il personale incaricato;
- b) disporre di una sede dotata di spazi e di locali idonei alla conservazione e consultazione della documentazione;
- c) avvalersi di personale qualificato;
- d) disporre di un consistente patrimonio da destinare alla pubblica fruizione;
- e) disporre di un dettagliato inventario della documentazione suddiviso in serie archivistiche.

## **Art. 25**

### *(Sistemi archivistici)*

1. I sistemi archivistici sono lo strumento mediante il quale gli enti locali, su base territoriale, cooperano per la valorizzazione della pubblica fruizione dei loro archivi storici e per la condivisione delle risorse e dei servizi, nonché per una migliore organizzazione di iniziative condivise.
2. La cooperazione tra gli enti locali per la creazione del sistema archivistico è attuata nelle forme previste dal decreto legislativo 267/2000 ovvero da altre disposizioni vigenti in materia, e deve prevedere:
  - a) l'ambito territoriale e la struttura organizzativa;
  - b) le funzioni del sistema archivistico;
  - c) i servizi tecnico-amministrativi comuni, i supporti operativi e le modalità di attuazione dei compiti;
  - d) il personale assegnato;
  - e) le modalità di finanziamento e di riparto degli oneri.
3. Per accedere all'organizzazione archivistica regionale i sistemi archivistici devono possedere i seguenti requisiti minimi:
  - a) la presenza di un coordinatore in possesso di adeguato titolo di studio e documentata esperienza professionale;
  - b) la disponibilità di personale assegnato al servizio, adeguatamente formato, che garantisca all'utenza almeno un'apertura settimanale per ogni archivio;
  - c) un regolamento concernente l'organizzazione interna e la gestione del patrimonio e dei servizi offerti.
4. Ai sistemi istituiti degli enti locali possono aderire, nelle forme stabiliti dai medesimi enti, anche altri archivi storici già inseriti nell'organizzazione archivistica regionale, nonché archivi statali.
5. Per accedere all'organizzazione archivistica regionale i sistemi archivistici devono possedere gli ulteriori requisiti previsti nei regolamenti di cui all'articolo 30.

## **Art. 26**

### *(Sistemi integrati di servizi culturali)*

1. I sistemi integrati di servizi culturali sono costituiti da singoli servizi culturali regionali di diversa natura, già inseriti nelle rispettive organizzazioni regionali o nell'albo regionale degli istituti culturali, disciplinati nei precedenti articoli.
2. I sistemi integrati sono lo strumento mediante il quale avviene la cooperazione e integrazione tra servizi culturali di diversa natura, anche mediante sperimentazione di forme innovative di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale a carattere multidisciplinare.
3. Ai sistemi possono aderire anche i servizi culturali statali, per i quali non è previsto l'inserimento nelle organizzazioni regionali, purché operanti nel medesimo ambito territoriale.
4. Compiti dei sistemi integrati di servizi culturali sono i seguenti:
  - a) pianificazione di attività, programmi e interventi comuni;
  - b) cura della gestione condivisa delle attività;
  - c) sviluppo di un'offerta culturale finalizzata a restituire un'immagine omogenea e coesa del territorio;
  - d) organizzazione e coordinamento di politiche unitarie di comunicazione, informazione e promozione.
5. La cooperazione tra gli enti locali per la creazione dei sistemi integrati deve attuarsi nelle forme previste dal decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche ovvero da altre disposizioni vigenti in materia., e deve prevedere:
  - a) l'ambito territoriale e la struttura organizzativa;
  - b) le funzioni e le finalità del sistema integrato;
  - c) la composizione e le attribuzioni degli organi di gestione e di rappresentanza;
  - d) i servizi tecnico-amministrativi comuni, i supporti operativi e le modalità di attuazione dei compiti;
  - e) le modalità di finanziamento e di riparto degli oneri.
6. Ai sistemi integrati istituiti degli enti locali possono aderire, nelle forme stabilite dai medesimi enti, anche altri servizi culturali tra quelli indicati al comma 1, nonché servizi culturali statali.
7. I sistemi integrati possono essere creati anche da soggetti diversi dagli enti locali, nel rispetto delle norme applicabili in relazione alla natura dei soggetti che creano il sistema, fermo restando il rispetto dei compiti e contenuti indicati ai commi 4 e 5.
8. Previa verifica dei requisiti indicati nel presente articolo e nei regolamenti di cui all'articolo 30, il riconoscimento regionale dei sistemi integrati è disposto con determinazione del direttore regionale

competente mediante inserimento nell'organizzazione regionale relativa ai servizi culturali prevalenti all'interno del sistema integrato.

Copia

## **Art. 27**

### *(Formazione e aggiornamento del personale)*

1. Gli operatori dei servizi culturali degli enti locali sono tenuti a frequentare corsi di formazione e aggiornamento professionale.
2. Gli enti locali sono tenuti a consentire la partecipazione del personale di cui al comma 1 alle iniziative formative, in orario di servizio, e, comunque, assicurandone la retribuzione.

Copia

TITOLO III  
ALTRE INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE

**Art. 28**

*(Altri interventi di valorizzazione)*

1. La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali, promuove e sostiene comunque la valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, presente nel proprio territorio e la fruizione dei beni culturali pubblici e privati.
2. A tal fine la Regione interviene, in particolare, per promuovere e sostenere:
  - a) l'integrazione con le politiche e gli interventi connessi alla tutela e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, alla promozione del territorio, del turismo, dell'artigianato, della ricerca, dell'istruzione;
  - b) la progettualità locale in forme integrate e multisettoriali che richiedono il coordinamento di soggetti pubblici e privati e la partecipazione attiva e responsabile delle comunità locali.
  - c) la conoscenza, l'individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione dei beni etnoantropologici e del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio nelle sue diverse forme ed espressioni. A tal fine, in coerenza con la definizione contenuta nella Convenzione per la salvaguardia del patrimonio immateriale, ratificata con legge 167/2007, per patrimonio culturale immateriale si intendono, le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, i saperi, come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi, che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio, della loro storia e della loro identità;
  - d) la costituzione di inventari del patrimonio immateriale e favorirne l'iscrizione nelle liste predisposte dall'UNESCO, svolgendo una funzione di consulenza e di accompagnamento verso le istituzioni nazionali e internazionali preposte;
  - e) la valorizzazione dei siti regionali inclusi nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO;
  - f) le candidature di nuovi siti, presenti sul proprio territorio, presso le liste gestite dalle organizzazioni nazionali e internazionali che si occupano di valorizzazione del patrimonio culturale;
  - g) l'identificazione e la valorizzazione di itinerari culturali, intesi come percorsi, materiali o immateriali, che si sviluppano intorno a temi di interesse storico, artistico o sociale;
  - h) la salvaguardia e la valorizzazione della memoria storica relativa ad eventi, personaggi, beni o luoghi che hanno influenzato l'evoluzione sociale e culturale del territorio;
  - i) la valorizzazione del patrimonio culturale dei piccoli comuni del Lazio;

1) la conoscenza, la catalogazione, la promozione, anche attraverso i mezzi di comunicazioni sociali e i dati aperti, del patrimonio culturale presente nel proprio territorio, anche attraverso la realizzazione, l'applicazione e la diffusione di sistemi informativi in conformità agli standard di catalogazione e comunicazione adottati a livello nazionale.

3. Al fine dell'attuazione degli interventi indicati al comma 2 la Regione, nel rispetto delle disposizioni dettate dal decreto legislativo 42/2004, promuove la conclusione di accordi con il Ministero per i beni e le attività culturali, altre Regioni, enti pubblici locali e nazionali, organismi internazionali, università, istituti scolastici e di formazione ed enti privati che operano in ambito culturale, anche al fine di definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale che coinvolgano anche le infrastrutture e i settori produttivi collegati.

Copia

TITOLO IV  
NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

**Art. 29**

*(Procedure di erogazione delle misure di sostegno)*

1. Nella determinazione delle misure di sostegno di cui alla presente legge si tiene conto della spesa ritenuta ammissibile, di altre forme dirette e indirette di sostegno economico concesse da altri enti pubblici o privati, dell'eventuale impegno finanziario del soggetto richiedente. Costituisce titolo di preferenza la compartecipazione alla spesa da parte di altri soggetti pubblici o privati.
2. In caso di concessione di contributi o altre agevolazioni per investimenti, il piano triennale definisce i criteri per la fissazione di specifici vincoli di inalienabilità e di destinazione d'uso dei beni oggetto dell'intervento, nonché le conseguenze, di revoca totale o parziale del beneficio concesso, derivanti dalla violazione dei medesimi vincoli, tenendo in considerazione:
  - a) l'entità del contributo concesso, anche in relazione ai costi complessivi dell'intervento;
  - b) la natura pubblica o privata del soggetto beneficiario;
  - c) le specificità dell'intervento.
3. I vincoli di cui al precedente comma non possono comunque risultare inferiori a 10 anni per gli interventi edilizi e a 3 anni per l'acquisto di attrezzature o altri beni mobili.
4. Il piano annuale degli interventi definisce, nel rispetto dei criteri fissati dal piano triennale di indirizzo, le modalità per la concessione, l'erogazione e la revoca delle misure di sostegno.

### **Art. 30**

#### *(Regolamenti di attuazione e integrazione)*

1. La Giunta regionale, con uno o più regolamenti regionali di attuazione ed integrazione, adottati ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, disciplina:

- a) i requisiti ulteriori, rispetto a quelli già previsti nella presente legge, per l'inserimento dei servizi culturali nelle relative organizzazioni regionali di cui ai Capi I e II del Titolo II;
- b) i requisiti ulteriori, rispetto a quelli già previsti nella presente legge, per l'iscrizione nell'albo regionale degli istituti culturali di cui all'articolo 10;
- c) le caratteristiche ideografiche, nonché i criteri e le modalità di uso e revoca, del logo identificativo degli ecomusei regionali di cui all'articolo 21, comma 4.

Copia

## **Art. 31**

*(Rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato)*

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.
2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 4, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015.
3. I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015, oppure quando è giustificato ritenere che i contributi siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.

## **Art. 32**

*(Norma finanziaria)*

1. Per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 34, agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, per gli anni 2019 e 2020, mediante le risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021, nei programmi 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico" e 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali" titolo 1 "Spese correnti" e titolo 2 "Spese in conto capitale", e destinate agli interventi, rispettivamente, del "Piano triennale di indirizzo in materia di beni e servizi culturali 2019-2021", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 3 aprile 2019, n. 3, ai sensi della legge regionale 24 novembre 1997, n. 29 (Norme in materia di beni e servizi culturali del Lazio) e della legge regionale 11 aprile 2017, n. 3 (Riconoscimento e valorizzazione degli ecomusei regionali). Al finanziamento di cui al precedente periodo concorrono, per l'anno 2019, le risorse provenienti dai fondi comunitari di cui all'Asse 3 "Competitività" del POR FESR Lazio 2014-2020, iscritte nel programma 03 "Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali" della missione 05, titolo 2, del bilancio regionale 2019-2021.

2. Per l'anno 2021, alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte a valere sui fondi da istituire nel programma 02 della missione 05, titoli 1 e 2, denominati, rispettivamente, "Fondo per gli interventi in materia di servizi culturali – parte corrente" e "Fondo per gli interventi in materia di servizi culturali – parte in conto capitale", al cui stanziamento si provvede nell'ambito della legge di stabilità regionale, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche.

3. Per gli anni 2020 e 2021, alla copertura degli interventi di cui alla presente legge concorrono, altresì, le risorse provenienti dai fondi comunitari di cui all'Asse 3 "Competitività", Asse 4 "Sostenibilità energetica e mobilità" e Asse 5 "Prevenzione del rischio idrogeologico e sismico" del POR FESR Lazio 2014-2020, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste.

### **Art. 33**

#### *(Abrogazioni)*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) la legge regionale 24 novembre 1997, n. 42 recante “Norme in materia di beni e servizi culturali del Lazio”;
- b) l’articolo 3, della legge regionale 21 dicembre 1998, n. 57 (Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1998);
- c) l’articolo 201 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo);
- d) l’articolo 169 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2001);
- e) l’articolo 54 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2003);
- f) gli articoli 57, 58 comma 2, e 65 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006);
- g) l’articolo 24, comma 1 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15 (Assestamento e variazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2007);
- h) articolo 2, comma 42, della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l’esercizio finanziario 2011);
- i) legge regionale 26 luglio 1991, n. 31 recante “Riorganizzazione del centro regionale per la documentazione dei beni culturali ed ambientali e modifiche alle leggi regionali 11 aprile 1985, n. 36 e 11 gennaio 1985, n. 6. Abrogazione delle leggi regionali 6 marzo 1979, n. 17; 23 luglio 1981, n. 18; 24 marzo 1984, n. 15; 22 maggio 1985, n. 80; 4 agosto 1987, n. 47 e 16 dicembre 1988, n. 88”;
- j) l’articolo 22, comma 3, della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 32 recante “Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2009”;
- k) la legge regionale 19 febbraio 1992, n. 15 recante “Modifica ed integrazione della legge regionale 26 luglio 1991, n. 31”;
- l) la legge regionale 7 agosto 1998, n. 35 recante “Tutela e valorizzazione delle fontane artistiche del Lazio”;
- m) l’articolo 59 e l’articolo 66, commi 2 e 3, della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2002);
- n) la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 40 recante “Programmazione integrata per la valorizzazione ambientale, culturale e turistica del territorio”;

- o) l'articolo 49 legge regionale 15 settembre 2005, n. 16 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2005);
- p) legge regionale 8 novembre 2004, n. 14 recante "Iniziativa per la valorizzazione dei siti regionali iscritti nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità";
- q) legge regionale 23 novembre 2006, n. 19 recante "Disposizioni per la valorizzazione culturale, turistica e ambientale della via francigena e degli altri itinerari culturali regionali riconosciuti da parte del Consiglio d'Europa";
- r) la legge regionale 22 luglio 2009, n. 18 recante "Interventi per la valorizzazione ad uso pubblico del patrimonio artistico e archivistico non statale";
- s) la legge regionale 23 ottobre 2009, n. 26 recante "Disciplina delle iniziative regionali di promozione della conoscenza del patrimonio e delle attività culturali del Lazio";
- t) la legge regionale 7 agosto 2013, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 26 recante "Disciplina delle iniziative regionali di promozione e conoscenza del patrimonio delle attività culturali del Lazio) e successive modifiche. Disposizione transitoria";
- u) l'articolo 2, commi 42 e 65 lettere a) e b), della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2011";
- v) legge regionale 11 aprile 2017, n. 3 "Riconoscimento e valorizzazione degli ecomusei regionali".
- z) gli articoli 42, comma 1 e 46, comma 1 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale).

## **Art. 34**

*(Norme transitorie e finali)*

1. Fino all'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 30, delle determinazioni previste dagli articoli 10, comma 3, e 12, comma 2, sono prorogati l'albo degli istituti culturali disciplinato dall'articolo 14 della l.r. 42/1997 e i decreti di inserimento nelle organizzazioni regionali disciplinate al Capo III della medesima legge regionale.
2. Fino all'approvazione del regolamento per la definizione dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di ecomuseo, ai sensi dell'articolo 30, resta in vigore il regolamento già adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della l.r. 3/2017.
3. Fino all'approvazione del piano triennale di indirizzo e del piano annuale di cui agli articoli 6 e 8 sono prorogati il piano triennale ed il piano annuale approvati ai sensi della l.r. 42/1997, anche ai fini dell'avvio di procedimenti relativi alla concessione di contributi o altre misure di sostegno già previste nei medesimi piani.
4. I procedimenti amministrativi già avviati, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della erogazione di contributi o altre misure di sostegno previste dalla l.r. 42/1997 o dalle norme abrogate con la presente legge restano regolate dalle disposizioni vigenti al momento del loro avvio.
5. In linea con le finalità di contenimento della spesa di cui al comma 5, lettera a), dell'articolo 24 del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, l'obbligo di deposito legale di stampati e documenti a questi assimilabili, disciplinato dalla legge 15 aprile 2004 n. 106 e dall'articolo 6 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006 n. 252, si intende regolarmente assolto, per l'archivio della produzione editoriale regionale del Lazio, mediante deposito di un'unica copia del documento presso uno degli istituti depositari per la Regione Lazio indicati nel decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 28 dicembre 2007 e successive modifiche. A tal fine la Giunta regionale provvede, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a definire i criteri per l'individuazione dell'istituto depositario presso il quale assolvere il suddetto obbligo e ad adeguare alla presente disposizione le linee guida per l'applicazione delle sanzioni relative alla violazione degli obblighi di deposito legale approvate con deliberazione n. 694 del 31 ottobre 2017.

**Art. 35**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Copia

## Relazione illustrativa sulla Proposta di legge concernente

### **“Norme in materia di servizi culturali regionali. Abrogazione della legge regionale 24 novembre 1997, n. 42 (Norme in materia di beni e servizi culturali del Lazio) e successive modifiche, e di disposizioni varie in materia di valorizzazione culturale”**

L'esigenza di apportare modifiche alla legge regionale n. 42 del 24 novembre 1997, “Norme in materia di beni e servizi culturali del Lazio”, è emersa più volte nel corso degli anni ed è stata ribadita in numerose occasioni dai soggetti stessi direttamente interessati, vale a dire dai titolari, gestori o referenti di musei, archivi e biblioteche non statali, nonché degli istituti culturali ricadenti sul territorio della Regione Lazio. Tali soggetti sono costituiti per la maggior parte da Comuni (e dai gestori o referenti da essi individuati), ma anche dalla Regione Lazio stessa (o da aziende ed enti regionali) nonché da soggetti privati di varia natura: diocesi, fondazioni, cooperative, società etc.

Modifiche di minore rilievo sono state apportate nel 1999, 2001, 2003, 2006, 2007, mentre di maggior portata è stata quella introdotta tramite l'articolo 42 della legge regionale n. 7 del 22 ottobre 2018, con cui è stato infine possibile procedere all'approvazione di un piano triennale dopo oltre 15 anni (deliberazione di Consiglio n. 3 del 3 aprile 2019) nonché di un nuovo piano annuale, dopo la riorganizzazione degli ambiti di competenza determinata dalla legge (Delrio) n. 56 del 7 aprile 2014 (deliberazione di Giunta n. 289 del 16 maggio 2019). Tali provvedimenti hanno riattivato un settore cui la legge 42/97 ha per 15 anni assicurato un grande sviluppo, ma che ha attraversato negli ultimi anni grandi difficoltà, anche a causa di una forte diminuzione dei contributi regionali. Ciò nonostante non è ulteriormente procrastinabile una ridefinizione più strutturale della stessa legge, non solo per adeguarla alla lungamente attesa legge quadro statale infine promulgata nel 2004 (cosiddetto Codice dei beni culturali e del paesaggio), ma anche – e forse più – al mutato contesto sociale, professionale e tecnologico. A tale scelta si è giunti pur nella consapevolezza che la legge vigente ha rappresentato per anni un punto di riferimento anche in ambito nazionale, influenzando le successive scelte di varie Regioni in tale ambito, e finanche statali in qualche caso.

Al fine di garantirle maggiore organicità, coerenza e chiarezza si è giunti alla decisione di proporre un testo di legge *ex novo*, ciò che semplificherà anche, in misura considerevole, la discussione e le eventuali proposte di emendamenti in Commissione V e nell'Aula stessa. Pertanto, anche ove la sostanza della precedente legge rimanga sostanzialmente immutata, si è proceduto in molti casi a una riscrittura della lettera del testo con finalità di chiarimento e semplificazione. La nuova legge integra anche, per omogeneità di ambito, la legge regionale n. 3 del 11 aprile 2017 sugli ecomusei, con qualche modifica; vengono parimenti abolite altre leggi e disposizioni normative non più utilizzate (anche in materia di valorizzazione del patrimonio culturale), integrando nella nuova quanto pertinente e considerato ancora attuale. È sembrato inoltre più corretto da un punto di vista prettamente giuridico demandare all'approvazione di appositi regolamenti le disposizioni di dettaglio e specifiche contenenti i requisiti e le modalità di accesso dei vari servizi ai rispettivi Albo e Organizzazioni, lasciando alla legge solo l'enunciazione di quanto ritenuto fondamentale.

Titolo I, Capo I – *Finalità, ambito di applicazione e definizioni* (artt. 1-2). Tenendo presente quanto premesso, titolo e ambito della legge restano immutati: nel quadro della valorizzazione del patrimonio culturale regionale, l'obiettivo è il potenziamento della funzione di servizio, pubblico o privato di utilità sociale, dei **servizi culturali regionali**, vale a dire musei e istituti similari, archivi, biblioteche e istituti culturali, come esplicitamente ricordato anche dai commi 3 e 4 dell'art. 101 del richiamato Codice sui “luoghi della cultura”.

Capo II – *Funzioni* (artt. 3-5). In questo ambito si è proceduto a chiarire ed aggiornare le funzioni di Regione, Città metropolitana e Province, Roma capitale e Comuni, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge Delrio e dalle conseguenti disposizioni di attuazione introdotte con la legge regionale di attuazione n. 17/2015.

Capo III – *Strumenti di programmazione* (artt. 6-8). Anche in questo ambito erano già intervenute le modifiche del 2018, con la ridefinizione del piano triennale di programmazione e del piano annuale degli interventi.

Titolo II – *Servizi culturali regionali* (artt. 9-27). Questo Titolo costituisce il cuore della legge ed è suddiviso nel Capo I (artt. 9-11), dedicato agli *Istituti culturali*, il cui Albo viene di fatto allineato alle Organizzazioni degli altri servizi, eliminandone la validità triennale. Sia l'uno che le altre costituiranno pertanto un elenco permanente, le cui modalità di accesso, aggiornamento e cancellazione saranno disciplinate da appositi regolamenti, al fine di snellire l'iter procedurale e garantendo al contempo una maggiore certezza sui requisiti richiesti.

Il Capo II è dedicato alle *Organizzazioni regionali dei servizi culturali* (artt. 12-27), vale a dire l'*Organizzazione Bibliotecaria Regionale* (O.B.R.), l'*Organizzazione Museale Regionale* (O.M.R.) e l'*Organizzazione Archivistica Regionale* (O.A.R.), all'interno delle quali rientrano i diversi servizi in possesso dei requisiti minimi in forma singola o associati in sistemi. Le principali novità in tale ambito, al di là delle modifiche generali sopra accennate, sono:

- a) l'esplicita possibilità di ingresso in O.M.R. di *parchi archeologici, case-museo ed ecomusei regionali*;
- b) l'introduzione dell'Organizzazione Archivistica Regionale e dei relativi *Sistemi archivistici*: per questi ultimi la possibilità di costituzione era in precedenza solo accennata, mentre nella legge precedente si era esclusa un'Organizzazione regionale sia perché gli archivi storici sono un obbligo previsto dalla legge per i Comuni (salvo per quelli di nuova costituzione), sia perché si voleva intervenire a loro favore in modo generalizzato; nel mutato quadro di questi ultimi anni, tale previsione si è però tramutata *de facto* in una preclusione di accesso ai finanziamenti regionali;
- c) l'esplicita introduzione dei *Sistemi integrati di servizi culturali*, anche in questo caso già precedentemente solo accennata, ma sempre più sollecitata dal territorio (e in qualche caso dalla stessa Regione Lazio) e in linea con la generale tendenza dei tre servizi canonici **Musei, Archivi, Biblioteche** ad unirsi in forme di gestione nei cosiddetti movimenti "MAB".

Agli Istituti culturali regionali viene ora esplicitamente consentito, al pari dei musei statali, di accedere ai Sistemi integrati. In modo analogo, ai sistemi archivistici, bibliotecari e museali è ora esplicitamente consentito l'accesso anche a servizi di proprietà statale, nell'ottica di un progressivo superamento della titolarità di un servizio culturale (che dal punto di vista dei fruitori non ha alcuna rilevanza) su cui il Codice insiste in più occasioni, anche in base all'esperienza direttamente maturata in alcune esperienze di questo tipo nella Regione Lazio, nonché – per ciò che riguarda i musei – da quanto esplicitamente previsto dal nuovo Sistema Museale Nazionale.

Il Titolo III – *Altre iniziative di valorizzazione*, è formato da un unico articolo (art. 28) in cui si prevedono *Altri interventi di valorizzazione* del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nonché di singoli beni culturali pubblici e privati, anche se non appartenenti o gestiti da servizi culturali regionali.

Titolo IV – *Norme finanziarie, transitorie e finali* (artt. 29-35). In questo ultimo gruppo, oltre all'articolo 30 dedicato ai *Regolamenti di attuazione e integrazione* cui si è già accennato, assume particolare rilievo la *Norma finanziaria* dell'art. 32. La nuova legge infatti, proponendosi di fatto quale sostituzione della precedente, ne assorbe integralmente le previsioni finanziarie annuali e pluriennali esistenti e le relative obbligazioni eventualmente già assunte, non prevedendo alcun nuovo onere o spesa rispetto a quanto già stanziato a legislazione vigente. In esse rientrano anche le risorse stanziare per la legge per la promozione del libro e della lettura (l.r. n. 16/2008), già inserite nel Piano triennale della l.r. 42/97 per omogeneità di ambito, pur non essendo destinate *stricto sensu* al servizio culturale “biblioteca”, bensì alla filiera del libro nella sua completezza (dalle case editrici ai lettori di ogni tipologia). Vengono parimenti integrate le previsioni finanziarie della ricordata legge degli ecomusei regionali n. 3/2017, abrogata.

Al fine di meglio inquadrare quanto possa prevedersi per la futura programmazione si offre una breve panoramica dell'ambito dei servizi culturali regionali, anche in rapporto con quanto già illustrato nel piano triennale recentemente approvato.

L'Albo degli Istituti culturali regionali vigente (2017-2019) include 46 istituti, l'O.M.R. 2018 135 musei e l'O.B.R. 197 biblioteche. Sono inoltre al momento presenti 9 sistemi bibliotecari, 6 sistemi museali territoriali, 4 sistemi museali tematici e 3 sistemi integrati. Sono pertanto presenti al momento circa 400 servizi singoli e circa 20 raggruppamenti in sistemi. Questi numeri potranno ovviamente cambiare sia per l'inclusione in O.M.R. di case-museo, parchi archeologici ed ecomusei, sia per la nuova costituzione dell'O.A.R.

Il Piano triennale 2019-2021 della l.r. 42/97 – tramite la confluenza di risorse provenienti da azioni cardine dei sistemi di valorizzazione del patrimonio culturale in aree di attrazione e dell'Asse 3 della programmazione POR 2014-2020 (Competività) a favore di luoghi della cultura, non necessariamente servizi culturali accreditati nei rispettivi albo od organizzazioni regionali – presenta il quadro riassuntivo seguente:

	<i>Tipologia delle spese</i>	<i>Soggetti beneficiari</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>TOTALE</i>
Spese correnti	Sostegno e funzionamento	<b>MAB</b>	€ 700.000	€ 150.000	-	€ 850.000
	Attività di promozione e valorizzazione	<b>Sistemi museali, bibliotecari e archivistici</b>	€ 1.000.000	-	-	€ 1.000.000
Spese per investimenti	Fondi ordinari	<b>MAB</b>		€ 1.000.000	-	€ 1.000.000
	Azione cardine dei sistemi di valorizzazione	<b>MAB + Aree arch. Parchi arch. Complessi monument.</b>	€ 1.549.539	€ 2.000.000	-	€ 3.549.539
Sostegno e funzionamento <i>Spese correnti</i>		<b>Istituti culturali</b>	€ 350.000	-	-	€ 350.000

Lavori e arredi <i>Spese per investimenti</i>	<b>regionali</b>	€ 350.000	€ 350.000		€ 700.000
Progetti di invest. per la promozione patrimonio culturale attraverso allestimento spazi in “luoghi della cultura”  POR 2014-2020	<b>Micro, piccole e medie imprese</b>	€ 6.835.000	-	-	€ 6.835.000

A tali risorse si aggiungono quelle stanziare nella legge di stabilità regionale 2019 per la legge degli ecomusei.

Cap. G21911 <i>Spese correnti</i>	<b>Ecomusei regionali</b>	€ 100.000			€ 100.000
Cap. G22514 <i>Spese per investimenti</i>		€ 100.000			€ 100.000

Lo stesso Piano triennale prospetta inoltre la possibilità di far convergere sui servizi culturali regionali ulteriori risorse del POR, Assi 4 (Sostenibilità energetica e mobilità) e 5 (Prevenzione del rischio idrogeologico e sismico).